

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Le riduzioni delle sanzioni

In caso di adesione alla voluntary disclosure, quali sono le riduzioni sulle sanzioni in tema di monitoraggio fiscale?

M.B.

Risponde Stefano Loconte

I contribuenti che aderiscono alla procedura di voluntary disclosure godranno di una riduzione delle sanzioni per la violazione delle norme sul monitoraggio fiscale in misura pari al 50% del minimo edittale.

Va rilevato, in proposito, che la sanzione minima applicabile è fissata dall'attuale normativa al 3% per i paesi white list e per i cosiddetti paesi -non black list- (cioè quei paesi che hanno stipulato un'intesa fiscale con l'Italia entro il 2.3.2015) e al 6% per paesi black list; pertanto, a seguito di adesione alla procedura da qua le sanzioni si attesteranno rispettivamente all'1,5% e al 3%.

La legge 186 del 2014, tuttavia, stabilisce che la riduzione sulle sanzioni di cui sopra avverrà a condizione che:

- 1) le attività vengano trasferite, a seguito di voluntary disclosure, in Italia o stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti allo Spazio economico europeo che consentano un effettivo scambio di informazioni;
- 2) le attività siano già detenute nei predetti stati Ue e/o Sec;
- 3) il contribuente, che abbia commesso le violazioni degli obblighi di dichiarazione rilasci, all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità fiscali italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di regolarizzazione. Si rileva, poi, che copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, andrà prodotta all'Agenzia delle entrate.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 16 del dlgs 472/97, le sanzioni saranno ulteriormente ridotte ad 1/3 in caso di adesione all'atto di contestazione emesso dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della procedura di voluntary disclosure e, quindi, si attesteranno rispettivamente allo 0,50 o l'1%.

Nel caso in cui, invece, non si realizzi nessuna delle condizioni di cui sopra, la sanzione sul monitoraggio fiscale sarà determinata nella misura del minimo edittale ridotto del 25% (dunque, rispettivamente, il 2,25 e il 4,5%), con la possibilità di fruire della predetta ulteriore riduzione a un terzo se si aderisce all'atto di contestazione e, dunque, rispettivamente, lo 0,75 e l'1,5%.

La polizza vita

Detengo una polizza vita con una compagnia assicurativa francese dal 2007, tuttavia è stata stipulata per il tramite di una banca italiana. Avevo comunque l'obbligo di dichiararla nel Quadro RW e, dunque, dovrò aderire alla procedura di voluntary disclosure per regolarizzare la mia posizione a tal proposito?

R.E.

Risponde Stefano Loconte

In termini generali, tutte le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che stipulano polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione con società assicuratrici non residenti hanno l'obbligo di riportare il valore della polizza nel Quadro RW della loro dichiarazione dei redditi italiana.

A tal proposito, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate anche nella circolare 38/E/2013, il valore da indicare nella dichiarazione dei redditi è il valore al 31 dicembre di ogni anno (e a partire dal Modello Unico 2014 anche il valore al 1° gennaio) della polizza al lordo dei premi versati.

Tuttavia, se il contratto è concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale è conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi, le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non devono essere indicate nel modulo RW, a condizione che i redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute all'estero siano riscossi mediante l'intervento degli intermediari stessi.

Infatti, da un punto di vista reddituale, occorre sottolineare che i redditi di capitale derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere sono soggetti a tassazione effettuata diretta-

mente dai sostituti d'imposta (per lo più banche e società fiduciarie), i quali sono tenuti ad applicare l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del dpr n. 600 del 1973.

Cosa è l'Ucifi

Che cos'è l'Ucifi e che ruolo ha nella procedura di collaborazione volontaria?

T.F.

Risponde Stefano Loconte

L'Ucifi (Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali) ha un Ufficio centrale con sede a Roma, ma dispone di cinque distaccamenti territoriali (Milano, Torino, Firenze, Venezia e Napoli).

Esso riveste uno dei ruoli da protagonista nella procedura di disclosure: ha funzione d'indirizzo ed è anche dotato di poteri istruttori, non di poteri di accertamento.

Inoltre, è compito dell'Ucifi verificare la completezza e la regolarità di tutti i dati e le informazioni contenute nell'istanza, i quali, se dovessero risultare non veritieri o manchevoli, potrebbero compromettere la corretta definizione della procedura e di conseguenza non consentire al contribuente che abbia fatto domanda di adesione di beneficiare del regime premiale introdotto dalla norma.

Una volta verificata la regolarità delle informazioni, l'Ufficio centrale trasmette l'istanza al competente Ufficio controlli della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che presenterà un invito a comparire con l'indicazione degli imponibili, delle imposte e delle somme da versare. Il contribuente potrà aderire a questo invito, versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'adesione ovvero iniziare un tentativo di accertamento con adesione.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary